

COPIA
AL

DOMANDA DI ARBITRATO

L'IMPRESA EDIL SAR TOM s.r.l. corrente in Fasano di Puglia - detta di seguito Impresa o Appaltatore - in persona dell'Amministratore unico sig. Tommaso Sardella, elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. Domenico Buonamico, in Bari alla via Cognetti n°31, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto,

P R E M E T T E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Barindisi (detto di seguito IACP o Ente o Istituto), in relazione ai lavori di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziati con i fondi della legge n°457/78 - IV biennio 1984/85, adottò la delibera n°4957 del 6.6.86, immediatamente esecutiva, con cui approvava l'elenco delle Imprese da invitare e lo schema della lettera d'invito alle gare.

Dal tenore della lettera d'invito si evince che le gare dovevano espletarsi con il metodo della licitazione privata previsto dall'art.1 lettera d) e dall'art.4 della legge n°14/1973, con offerte anche in aumento ai sensi dell'art.1 della legge n°687/84.

Nelle more della presa d'atto da parte del CO.RE. CO. della citata deliberazione, l'Istituto, attesa la



4831
2 DIC.

urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori nei termini di Legge, provvedeva, in data 7.7.86, all'espletamento delle licitazioni nonché all'aggiudicazione provvisoria degli appalti, tra i quali quello dell'Impresa EDIL SAR TOM, da eseguirsi nel Comune di Carovigno, per l'importo di £. 1.249.779.960 al netto del ribasso dell'11,72% sull'importo a base d'asta di £. 1.415.700.000.

Intanto l'Organo di controllo, con decisione N° 5608/86, vistava la detta delibera del 6.6.86 "a condizione che le gare vengano espletate con l'ammissione delle sole offerte in ribasso".

Subito dopo l'IACP approvava i verbali di aggiudicazione provvisoria con delibera dell'8.10.86 n° 5157, rilevando di aver rispettato la citata condizione imposta dal CO.RE.CO. "e ciò in quanto, nelle gare in oggetto, le offerte in aumento non sono state considerate ai fini della determinazione della media ex art. 4 L. N° 14/73, ma solo per il calcolo del 50% delle offerte da mediare, e comunque perchè il risultato delle aggiudicazioni sarebbe stato identico anche nell'ipotesi in cui le offerte in aumento non fossero state considerate per il calcolo predetto."

Il Comitato Regionale di Controllo però, non ritenendosi soddisfatto da tale precisazione, con deci

sione del 10.11.86 n°6944, annullava la citata delibera N°5157/86 "atteso che la lettera di invito posta a base della gara non era conforme alla decisione di questo organo di controllo" e "quindi, che è stato posto in esecuzione un provvedimento non efficace e, di conseguenza, tutte le operazioni di gara risultano inficiate da illegittimità".



A questo punto l'Istituto, convinto come era di aver rispettato le prescrizioni del CO.RE.CO., avrebbe dovuto impugnare la citata decisione di annullamento della sua delibera n°5157/86 mantenendo le aggiudicazioni effettuate anche in considerazione dei tempi brevi necessari per l'esecuzione dei lavori nei termini di legge (che avevano consigliato l'adozione di esecutività immediata della suindicata deliberazione n°4957 del 4.6.86), ma contraddittoriamente con le sue convinzioni e decisioni, forse per trarsi d'impaccio o per evitare le vicissitudini di una lite giudiziaria, incurante delle aspettative e dei diritti delle Imprese aggiudicatarie, trovò più comodo adeguarsi alla pronuncia dell'Organo di Controllo, comunicando agli appaltatori l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria ed emanando un nuovo avviso di gara in data 18.12.86.



Handwritten signature or mark.

All'Impresa EDIL SAR TOM, che intanto aveva subi

to notevoli danni causati dall'atteggiamento dell'Ente, non rimaneva che impugnare in proprio sia la decisione dell'Organo di controllo di annullamento della gara sia le determinazioni dell'IACP di indire una nuova gara per la rinnovazione totale delle annullate licitazioni.

Con atto del 2.1.87, infatti, l'Impresa ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia perchè, previa sospensiva, annullasse gli atti impugnati. - Concessa la sospensiva con ordinanza n°272 del 19.3.87, l'IACP, con provvedimento del 24.3.87 n°5467, munito di presa d'atto del CO.RE.CO., deliberava di procedere alla consegna dei lavori ed alla stipula del contratto.

Con verbale del 4.7.1987, firmato con riserve dall'Impresa, l'IACP effettuava la consegna dei lavori e fissava il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi a 420 giorni dalla consegna stessa e cioè al 5.9.1988.

Sta di fatto che l'Impresa ultimava i lavori, - compresi quelli della 1^ perizia suppletiva e di variante che aveva aumentato l'importo dell'appalto a £.1.607.714.711,- in anticipo, in data 29.2.88, giusta verbale di pari data.

Lo Stato Finale, firmato dall'Impresa con richia

mo e aggiornamento delle riserve inserite negli atti contabili, venne redatto e sottoscritto il 26 luglio 1988.

Il collaudo dei lavori, - che, in forza dell'art. 5 della legge 10.12.1981 n°741, avrebbe dovuto essere eseguito entro sei mesi dal verbale di ultimazione (29.2.88) e, quindi, entro il 29.8.88, mentre l'approvazione, da parte dell'Istituto, doveva intervenire due mesi dopo e cioè entro il 29.10.88, - venne effettuato il 20.9.1990 ed approvato con deliberazione n°7761 dell'11.7.1991, comunicata all'Appaltatore con lettera n°10251 del 9 ottobre 1991.



Con la citata delibera n°7761 l'Ente appaltante, oltre all'approvazione degli atti di collaudo, provvedeva alla determinazione amministrativa delle riserve dell'Impresa, respingendo quelle contraddistinte con i numeri 1-2-3-4-5, inserite negli atti contabili e rinviando indeterminatamente le richieste relative al rimborso delle spese sostenute per la custodia del cantiere e della manutenzione delle opere appaltate fino alla data di consegna delle stesse, avvenuta, previo atto di diffida dell'Appaltatore, in data 31.7.91.

Tutto quanto premesso e ritenuto, l'Impresa EDIL SAR TOM, come sopra ³rappresentata e domiciliata, la

6).

quale ha interesse a vedere tutelati i propri diritti, - confermando tutte le riserve inserite a termini di Regolamento nei relativi atti contabili e nel certificato di collaudo, - formula i seguenti quesiti:

Dica l'ecc.mo Collegio Arbitrale se competono all'Impresa EDIL SAR TOM s.r.l. le maggiori somme, debitamente rivalutate, per i seguenti titoli:

A) - RISERVE -

1) - £.140.949.560 per spese generali per giorni 428 di ritardo nella consegna dei lavori dal 7.7.86 (aggiudicazione) al 4.7.87 (consegna);

2) - £.30.163.282 per interessi sul mancato utile per il suddetto periodo;

3) - £.51.615.331 per l'immobilizzo macchine e attrezzature;

4) - £.37.493.398 per aggiornamento prezzi contrattuali dalla gara di appalto all'inizio dei lavori;

5) - £.17.807.715, di cui £.4.607.630 per interessi bancari pagati dall'Impresa sulla somma di Lire 13.200.000 corrisposta all'avv. Alberto Bagnoli per la causa incardinata presso il T.A.R. di Puglia;

6) - £.11.984.125 per interessi dovuti per la ritardata corresponsione dell'anticipazione;

7) - £.131.850.600, oltre a gli interessi di mora,

per maggiori superfici non residenziali realizzate.

B) - DANNI PER RITARDATO COLLAUDO E CONSEGNA DELLE

OPERE -

8) - £.326.028.200 per spese generali per giorni 990 dal 29.10.88 al 31.7.91;

9) - £.424.914.648 per rimborso spese di guardia del cantiere dal 29.10.88 al 31.7.91, oltre a gli interessi bancari pagati sul detto importo e all'utile dell'Impresa di £.41.348.609 sulla citata somma;

10) - £.168.060.226 per la manutenzione delle opere per il periodo di cui sub 8), oltre a gli interessi bancari;

11) - £.85.000.000 per ritardato smobilizzo del cantiere;

12) - gli interessi commerciali - che l'Impresa si riserva di quantificare - su tutte le citate somme, avendo fatto ricorso al credito bancario per far fronte ai detti oneri;

13) - dicano gli Arbitri se competono all'Impresa la rivalutazione monetaria e gli interessi sul le somme rivalutate, determinandone la relativa misura e decorrenza;

14) - se le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale³ debbano gravare sull'

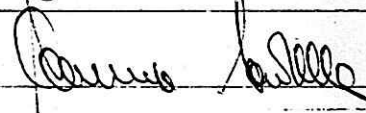
Istituto committente.

Con salvezza di ulteriore illustrazione delle domande avanzate, mediante deposito di memorie, elaborati e documenti e con riserva, se del caso, di chiedere mezzi istruttori.

Infine, il sig. Tommaso Sardella, nella qualità di Amministratore unico dell'Impresa EDIL SAR TOM s.r.l. con sede in Fasano di Puglia, comunica, col presente atto, di nominare il proprio arbitro nella persona del ~~prof. avv. ERNESTO STICCHI-DAMIANI~~ del Foro di Lecce.

Bari, 22 NOV. 1991

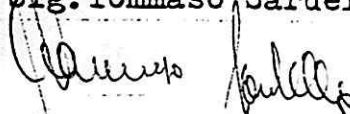
Sig. Tommaso Sardella


Prof. Avv. Domenico Buonamico

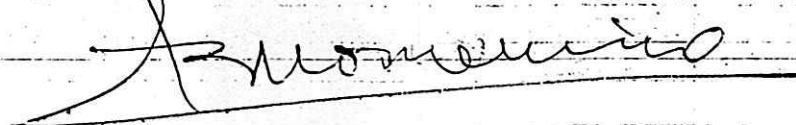

MANDATO - Io sottoscritto sig. Tommaso Sardella, nella qualità di Amministratore unico dell'Impresa EDIL SAR TOM corrente in Fasano di Puglia, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento arbitrale il prof. avv. Domenico Buonamico del Foro di Bari, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, ritenendo fin d'ora per rato e fermo il suo operato. Eleggo domicilio presso il suo studio in Bari alla via Cognetti, 31.

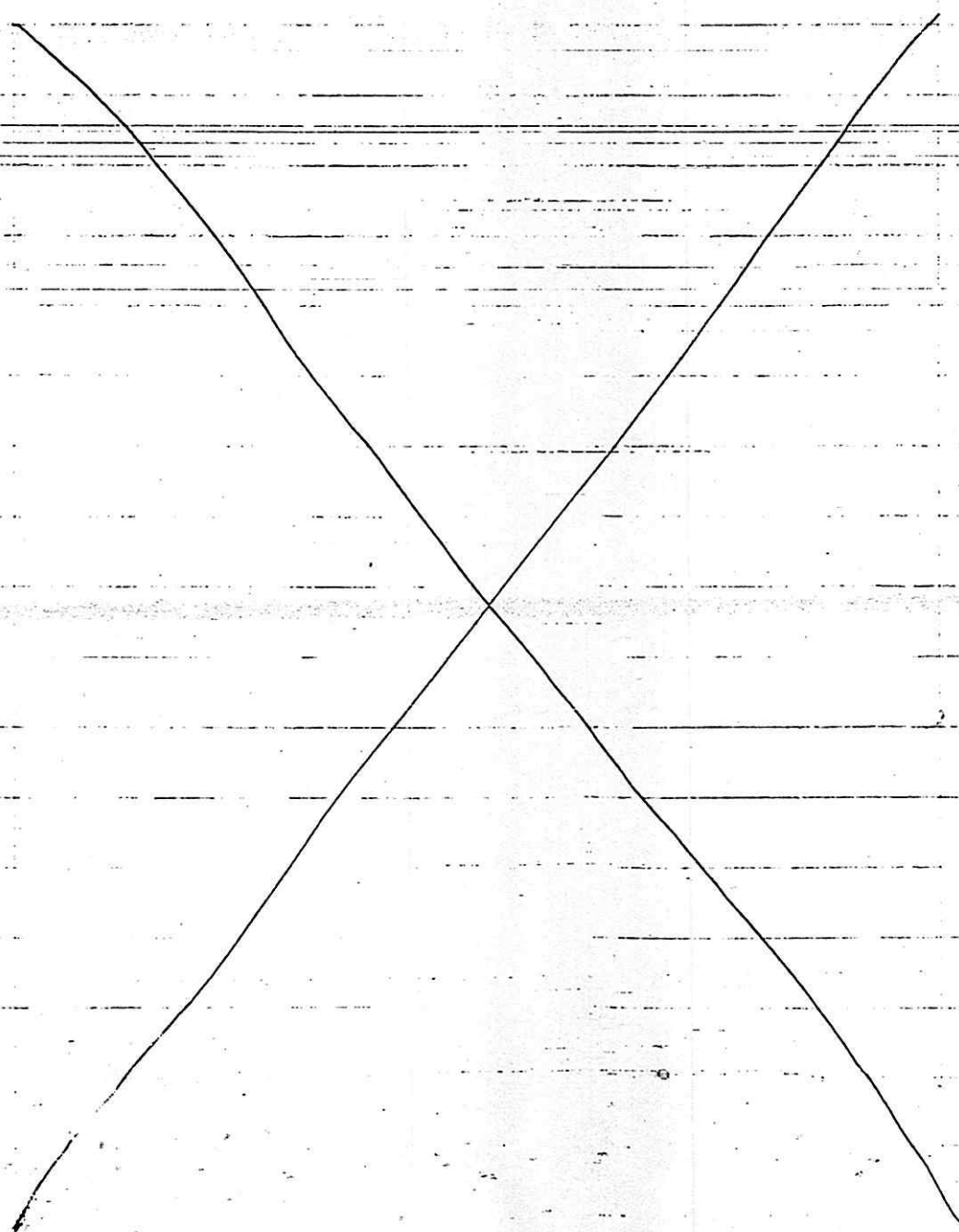
Bari, 22 NOV. 1991

Sig. Tommaso Sardella


La firma è autentica

(Prof. Avv. Domenico Buonamico)





ATTO DI NOTIFICA

NOVEMBRE

L'anno 1991 il giorno 25 del mese di ~~Ottobre~~,

a richiesta del prof. avv. Domenico Buonamico, nella
qualità in atto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziar
rio dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte
di Appello di Bari, ho notificato la suestesa doman
da di Arbitrato:

- all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del suo Presi
dente pro-tempore, domiciliato per la carica pres
so la Sede del detto Istituto in Brindisi alla
via Casimiro n°27 - C.A.P. 72100;

- al Prof. Avv. ~~ERNESTO STICCHI-DAMIANI~~, presso il
suo studio in Lecce alla via San Francesco d'Assi
si n°38, C.A.P. 73100;

a mezzo del Servizio Postale a norma di Legge.

25 NOV. 1991

3837
1612
M
Stampa
A. S. S. C. S. S. S.
U. S. S. C. S. S. S.
S. S. S. S. S.

N.º del repertorio

~~EXTRAIT~~

Fig.

ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI

Via Casimiro n°27

72100 BRINDISI

A. BR. 10

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI

Il destinatario o le persone alle quali è autorizzato il Consegno rifiutano il plico o ne fanno ritorno o rifiutano il plico, ne sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il plico deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente coll'annotazione:

RIFIUTATO DAL DESTINATARIO «COMPIUTA GIACENZA».

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi i francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francatura e raccomandazione del

2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve essere consegnata al destinatario entro 24 ore, nei limiti delle prestabilitezze di servizio, e, quando è necessario, anche in giorni festivi. Deve essere consegnata al destinatario entro 24 ore, nei limiti delle prestabilitezze di servizio, e, quando è necessario, anche in giorni festivi.

Se questi assistenti può essere considerato a pieno titolo un personaggio della famiglia, a meno che non si sia affrettati a casa od al servizio del padrone, il marito non è un personaggio di spicco, ma il più importante di quattordici anni.